

## **AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO**



### **Descrizione**

Per trasporto di cose in conto proprio si intende il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le condizioni seguenti:

- A)** il trasporto avvenga con veicoli di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio, (l'articolo 4 del D.P.R. 16 settembre 1977 n. 783 stabilisce che ai fine delle licenze, la proprietà o l'usufrutto ovvero l'acquisto con patto di riservato dominio di veicoli da adibire al trasporto merci in conto proprio devono risultare dall'intestazione della relativa carta di circolazione, ovvero, secondo i casi, da apposita annotazione sulla carta stessa effettuata dalla Direzione Trasporti Terrestri competente; inoltre nelle annotazioni relative all'usufrutto deve risultare anche la scadenza se costituito a tempo determinato), o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6 tonnellate;
- B)** il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale;
- C)** i veicoli destinati al conto proprio devono essere congrui con le esigenze dell'impresa (es.: un piccolo artigiano non può avere 6 auto articolati) i costi per l'esercizio del trasporto non devono incidere pesantemente sui costi totali dell'attività svolta;
- D)** le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
- E)** Preposto alla guida di un veicolo destinato al trasporto in conto proprio, può essere:
- 1) il titolare nel caso di impresa individuale;
  - 2) il lavoratore dipendente iscritto a libro paga;
  - 3) i collaboratori familiari (nel caso di imprese artigiane e di altri piccoli imprenditori);
  - 4) i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone ( S.N.C. e S.A.S.),  
l'amministratore unico nelle società di capitali (S.R.L., S.C.A.R.L., S.P.A.).
- F)** L'impresa deve risultare in regola con le contribuzioni assistenziali e previdenziali (INPS ed INAIL) .

**NOTA:** L'attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerarsi complementare o accessoria dell'attività principale dell'impresa che richiede la licenza di trasporto quando si verificano una serie di condizioni:

- le cose trasportate per le loro caratteristiche merceologiche devono avere stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
- l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi deve avere una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa;
- i costi dell'attività di trasporto non devono costituire la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa (questa condizione non è richiesta nei soli casi in cui, per natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attività e di trasporto debba risultare necessariamente preponderante).

## **Titolo autorizzatorio**

L'esercizio del trasporto di merci in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla Provincia di Nuoro per le imprese che ivi hanno la residenza ovvero la sede unica o la sede principale.

La licenza è rilasciata al numero di telaio o parte di esso per ciascun autocarro o altro veicolo trattore e vale per i rimorchi ed i semirimorchi ad esso agganciato, purché sia in disponibilità del medesimo titolare della licenza.

Sulla licenza sono riportati, sotto forma di codici predisposti dal Ministero dei Trasporti, l'attività principale esercitata dall'impresa e le cose o le classi di cose trasportabili (l'elenco di detti codici sarà messo a disposizione degli utenti dal Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro).

Le licenze sono strettamente legate al veicolo (a mezzo del numero di telaio) e sono nominative (intestate all'impresa) per cui in caso di cessione del veicolo occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario.

Le licenze non hanno scadenza, ma possono essere revocate dall'Ufficio se vengono meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

Le licenze per i veicoli aventi portata utile superiore a 3.000 Kg. devono essere accompagnate dall'elencazione delle cose trasportate che devono rientrare fra quelle previste nella licenza e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza stessa o che ricorre in una delle altre condizioni previste alla lett. c) dell'art. 31 della L. 298/74. Tale elencazione deve essere redatta in conformità all'allegato 1 al D.P.R. 783/77.

Soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata. In tal caso il documento che accompagna il trasporto deve essere redatto in conformità all'allegato 2 al D.P.R. 783/77. Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che favoriscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli. La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

La licenza costituisce un documento di circolazione che il conducente deve tenere con sé (ai sensi dell'art. 180 comma 3 del Nuovo Codice della Strada) durante l'impiego del veicolo. Anche l'art. 38 legge 298/74 prevede che "il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale".

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

## Documento di trasporto

Ogni trasportatore in conto proprio deve essere accompagnato per ogni viaggio, dall'elencazione delle cose trasportate (**Documento di Trasporto**) che devono rientrare fra quelle previste nella licenza e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che sono state prese in locazione, comodato, trasformate, riparate, migliorate, prodotte e vendute, ecc..

L'elencazione e la dichiarazione, al nome documento di trasporto, debbono essere sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, nonché dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

Il predetto documento di trasporto deve essere redatto in duplice copia di cui una deve essere conservata dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione, mentre l'altra, che deve accompagnare obbligatoriamente il trasporto, deve essere esibita ad ogni richiesta degli operatori di polizia stradale che effettuano il controllo (la mancanza durante il trasporto di tale documento configura la violazione di cui all'articolo 47 della Legge 298/74).

L'articolo 10 del D.P.R. 16 settembre 1977 n. 783 stabilisce che soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere **straordinario e non continuativo**, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata (in questo caso per accompagnare il trasporto è previsto un apposito **Documento di Trasporto Occasionale** la cui mancanza configura la violazione di cui all'articolo 46 della Legge 298/74; inoltre si precisa che la medesima sanzione si applica nell'ipotesi in cui il trasporto occasionale non sia attinente all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata, esempio il trasloco dei mobili del titolare, ecc.).

**NOTA:** Oltre al documento di trasporto ogni autoveicolo destinato al trasporto di cose in conto proprio deve portare sulla parte anteriore che posteriore (anche del rimorchio o del semirimorchio) una striscia diagonale disposta da destra verso sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di cm. 20 di colore rosso (la violazione è sanzionata a norma dell'articolo 47 della Legge 298/74).

## Revoca della licenza

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno. L'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 36 della legge 298/74, si riserva di verificare, su segnalazione o comunque alla scadenza di ogni quinquennio dal rilascio della licenza, il permanere dei suddetti requisiti.

L'ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificanti la merce trasportabile qualora riscontri la insussistenza dei titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.

La licenza viene altresì revocata qualora non vengano rispettate le disposizioni impartite dagli agenti verbalizzanti a seguito di sovraccarico superiore al 5% in concomitanza della violazione di cui all'art. 142 commi 1, 2 e 3 del nuovo codice della strada.

Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32

della legge 298/74, nelle ipotesi in cui le infrazioni richiamate dall'articolo 48 della citata legge assumano carattere di notevole gravità; la notevole gravità si configura in conseguenza del ripetersi delle infrazioni medesime.

Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90.

## **Domanda**

La domanda, in carta legale, volta al rilascio di una licenza di trasporto di cose su strada in conto proprio deve essere inoltrata al **Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro, Piazza Italia 22 - 08100 Nuoro.**

*La domanda deve indicare chiaramente:*

- i dati dell'impresa e, in particolare: la denominazione, la forma giuridica, la ragione sociale, la sede;
- estremi iscrizione registro imprese C.C.I.A.A. di Nuoro;
- assenza di pregiudiziali ai sensi del decreto legislativo 2011-09-06, n. 159 per il titolare se ditta individuale, di tutti i soci nelle società in nome collettivo, dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, del legale rappresentante, per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione qualora in seno ad esso non siano stati delegati uno o più amministratori, nelle società di capitali;
- il tipo di richiesta: nuova licenza, licenza in sostituzione di quella provvisoria o duplicato (in quest'ultimo caso occorre precisarne la motivazione);
- se l'impresa ha già ottenuto in passato una licenza di trasporto ed è pertanto iscritta nell'elenco di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 298/74. In caso affermativo, occorre specificare il numero di iscrizione e/o la posizione meccanografica;
- i dati tecnici del veicolo di cui si chiede la licenza di trasporto (tipo, numero di telaio, targa);
- i codici che l'interessato chiede che vengano riportati sulla licenza, relativamente all'attività principale esercitata dall'impresa ed alle cose o alle classi di cose da trasportare.
- le specifiche esigenze di trasporto e, se del caso, ogni elemento o circostanza utile a dimostrare la complementarietà o l'accessorietà del trasporto rispetto all'attività principale;
- di disporre di addetti alla guida degli autoveicoli in misura non inferiore al 60% del numero di veicoli in disponibilità all'atto della domanda. Nel caso in cui il numero degli addetti alla guida risultasse inferiore al suddetto limite, l'impresa dovrà fornire idonee motivazioni e relativa documentazione tali da giustificare il mancato rispetto del limite medesimo, tenuto conto della natura dell'attività esercitata e delle caratteristiche tecniche dei veicoli;

Se il veicolo è un mezzo d'opera dovrà essere autorizzato anche al trasporto della portata potenziale da desumere dalla carta di circolazione del veicolo o da eventuale certificato di approvazione. Tale portata deve essere indicata nella domanda.

## **Esenzioni**

La disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di:  
autoveicoli aventi massa a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg;

- trasporto effettuato con autoveicoli in dotazione fissa alle Forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato;
- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi necessarie al soddisfacimento delle proprie

esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza urbana), e non a trasporti connessi all'espletamento dei servizi pubblici essenziali (acqua, gas, elettricità...);

- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della CE;
- trasporto effettuato con i veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. n.783/77 (Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada).

## **Modulistica**

**Cancellazione licenza**

**Dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia**

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generica**

**Documento di trasporto occasionale**

**Documento di trasporto**

**Delega allo studio di consulenza automobilistica/privati**

**Domanda di sostituzione licenza per duplicato carta di circolazione per rinnovo scadenza usufrutto**

**Domanda di sostituzione licenza per variazione della portata**

**Domanda di sostituzione licenza per variazione denominazione sociale o residenza**

**Domanda di sostituzione licenza per deterioramento/furto/smarrimento**

**Domanda di sostituzione licenza per variazione attività svolta o cose da trasportare**

**Domanda di cancellazione dall'elenco del Conto Proprio**

**Domanda di rilascio licenza in Conto Proprio**

---

## **Per informazioni:**

**Provincia di Nuoro**

**[info@provincia.nuoro.it](mailto:info@provincia.nuoro.it) - Pec: [protocollo@pec.provincia.nuoro.it](mailto:protocollo@pec.provincia.nuoro.it)**

Settore Urbanistica - Trasporti - Energia, Ufficio Trasporti

Piazza Italia 22, 08100 Nuoro

sede staccata in Viale del Lavoro n.26/28 (ex caserma Vigili del Fuoco)

Dirigente: ing Mario Viola tel 0784 238840

## **Normativa di settore**

- **Consulta la circolare del 7 febbraio 2013 sulla permanenza dei requisiti e gli atti collegati RD\_291 del 25.11.2011** disposizioni attività trasporto su strada.pdf [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)
- **Legge 6 giugno 1974, n. 298** Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
- [decreto legislativo:2011-09-06,159](#) normativa antimafia

## **Link utili**

[Ministero delle infrastrutture e dei trasporti](#)

[CCIAA di Nuoro.mht](#)

[www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)